



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 51 del 25.06.2021

OGGETTO : “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA”

L'anno duemilaventuno il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 10,20 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Di Biasi Franco | 09) Di Nardo Eleodoro |
| 2) Di Filippo Giuseppe | 10) Framondino Luigi |
| 3) Crispino Francesco | 11) Comite Nicola |
| 4) Russo Gennaro | 12) Botticchio Giuseppina |
| 5) Marciano Pietro Paolo | 13) Coppola Salvatore |
| 6) Cammarota Giuseppe | 14) Bufano Bruno |
| 7) La Porta Massimo | 15) Abate Agostino |
| 8) Verrone Gian Luigi | 16) Pesca Mario |

Risultano assenti: **DI BIASI.**

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori : Santosuosso, Mutalipassi, Benevento, D'Arienzo.

C O M U N E D I A G R O P O L I

(PROVINCIA DI SALERNO)

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Urbana.

Proponente : Il Sindaco

Vista la proposta del regolamento comunale anzidetto, predisposti dal Comandante del Corpo sulla base dei criteri sotto enunciati;

PREMESSO

- che il Comune di Agropoli è dotato di un regolamento di Polizia Urbana non adeguato alle mutate esigenze della popolazione né al nuovo contesto normativo di riferimento per gli Enti Locali;

- che il regolamento di Polizia urbana si pone come strumento di disciplina dei comportamenti e delle attività che influiscono sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;

- che tale strumento, di determinante importanza per la vita di una comunità, non può che risultare un contenitore di norme duttile, capace di recepire e sintetizzare in regole comuni le mutate esigenze che, di volta in volta, emergono dalla collettività anch'essa interessata da continui e costanti processi di trasformazione.

- che con l'adozione della legge 48/2017 di conversione, con modificazioni, del D.L. 14/2017 modificato dal D.L. 113/2018 convertito in legge n. 132/2018, sono stati forniti nuovi strumenti normativi a tutela della sicurezza urbana;

- che l'art. 9 della citata legge individua comportamenti illeciti messi in atto con "condotte che impediscono l'accessibilità e fruizione" delle aree interne delle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, fissando, per tali violazioni, sanzioni pecuniarie e il contestuale ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10;

- Che al comma 3 dell'art. 9 della citata legge viene stabilito altresì che " i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici, siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo";

- Che accanto alle modifiche introdotte al fine di una corretta ed efficace applicazione dei nuovi istituti previsti dalla legge 48/17, si è ravvisata l'opportunità di introdurre alcune nuove previsioni ed approvare, pertanto, un nuovo regolamento di Polizia Urbana, al fine di garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente, nonché un efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia nel quale vi sia, tra l'altro, anche l'individuazione delle aree che possono essere fatte oggetto delle prescrizioni del già citato articolo 9 (allegato "A" al Regolamento);

DATO ATTO che il proposto regolamento è stato sottoposto all'esame della Commissione Comunale Statuto e Regolamenti nella seduta del 18 e 24 maggio 2021 riportando parere favorevole da parte della maggioranza dei membri componenti;

RITENUTO pertanto di approvare il testo del Regolamento di Polizia Urbana con allegato "A" che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge 65/1986: Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale;

VISTO Il Decreto legge 14/2017 come convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017 n. 48 modificato dal Decreto legge n. 113/2018 convertito in legge n. 132/2018;

RILEVATO che il Responsabile dell'Area ha elaborato una bozza per il regolamento citato, la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n° 267/2000 nonché dell'art. 5 - 5° comma - della Legge 7 marzo 1986 n° 65 (come modificato dall'art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n. 127);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Polizia Municipale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare, per i motivi di cui alle premesse, l'allegato nuovo "Regolamento di Polizia Urbana con allegato "A" aree urbane ai fini dell'applicazione dell'art. 9 L. 48/17 .
2. Di disporre che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i precedenti e gli eventuali atti in contrasto con le norme del nuovo Regolamento.
3. di trasmettere copia del presente Regolamento al Prefetto ed al Questore della Provincia di Salerno.
4. di dichiarare, con ulteriore votazione unanime favorevole, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di inviare la domanda
5. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio online del Comune
6. Di pubblicare gli allegati regolamenti approvati sul sito web del Comune nell'apposita Sezione "Regolamenti" nonché nella Sezione "Amministrazione trasparente".

IL SINDACO
f.to dott. Adamo Coppola

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Polizia Municipale esprime, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale
f.to (Magg. dr. Sergio Cauceglia)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 51 del 25/06/2021

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Direzione, esecuzione e vigilanza del servizio

di Polizia Urbana Art. 4 - Definizioni

TITOLO II - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 5 - Divieti in materia di uso di beni pubblici o di interesse pubblico

Art. 6 - Divieti a carico di proprietari o detentori a vario titolo

di fabbricati o strutture simili Art. 7 - Bivacco e accattonaggio

Art. 8 - Divieti in materia di giochi su

aree pubbliche Art. 9 - Trasporto e

sosta con mercanzia in borsoni

Art. 10 - Fumo, fuochi, sostanze pericolose

o di disturbo Art. 11 - Divieti in materia

di custodia di animali

Art. 12 - Divieti in materia di carico,

scarico e trasporto Art. 13 - Divieti

relativi a particolari attività lavorative

Art. 14 - Obblighi dei proprietari o detentori a vario titolo di terreni,

fabbricati e strutture simili

TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, DECORO URBANO E IGIENE PUBBLICA

Art. 15 - Divieti in materia di

utilizzo di beni pubblici Art. 16 -

Divieti in materia di pubblicità e

volantinaggio Art. 17 - Esposizione di

panni e tappeti

Art. 18 - Concimazione di orti, giardini e luoghi simili

Art. 19 - Uso improprio dello stemma o logo del Comune

di Agropoli

Art. 20 - Danneggiamento e imbrattamento

Art. 21 - Atti contrari alla

pubblica decenza Art. 22 -

Cura degli animali

Art. 23 - Ulteriori obblighi dei proprietari e detentori a vario

titolo di terreni, fabbricati e strutture simili

Art. 24 - Disciplina dei comportamenti nei parchi, giardini, spazi

verdi e aree pubbliche Art. 25 - Disposizioni in materia di contrasto

alla prostituzione

Art. 26 - Divieto di consumare bevande alcoliche o in contenitori di vetro

Art. 27 - Pulizia del suolo e dell'abitato - conferimento di rifiuti

TITOLO IV - QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Art. 28 - Divieti in materia di rumori

Art. 29 - Divieti in materia di attività lavorative rumorose

Art. 30 - Rumori prodotti da animali

Art. 31 - Carovane di nomadi

TITOLO V - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 32 - Comportamenti vietati e obblighi dei concessionari

Art.32 bis - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

Art 32 ter - Misure a tutela di particolari luoghi. Individuazione aree di cui all'art.9 c.3 del D.L.14/2017 così come modificato dall'art 21 D.L. 113/2018.

TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 33 - Sanzioni

Art. 34 - Scritti difensivi e

ordinanza ingiunzione

Art. 35 - Norma di rinvio

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Rinvii ad altri

regolamenti comunali

Art. 37 - Abrogazioni

Art. 38 - Entrata in vigore

Allegato "A"-

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico, delle norme di legge e nel rispetto delle norme speciali vigenti per le varie materie trattate, disciplina i comportamenti e le attività dei soggetti all'interno del territorio del Comune di Agropoli al fine di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, assicurare la convivenza civile, il rispetto del decoro urbano, dei beni pubblici e dell'igiene pubblica, garantire la quiete pubblica e la tranquillità delle persone nonché prevenire comportamenti che possano arrecare pregiudizio o danno a persone, animali o cose. Tale strumento si qualifica quale espressione della funzione di polizia amministrativa locale espressamente contemplata ed attribuita agli enti locali dall'Art.158 c.2 del Decreto Legislativo n.112 del31/03/1998.

2. Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, all'interno del territorio comunale, dovranno essere osservati tutti gli ulteriori ed eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità Comunale o dal Settore Comunale competente nonché specifici ordini, dati anche verbalmente dai soggetti indicati sotto all'Art.3, per fronteggiare situazioni imminenti e contingenti in ambito di tutela della sicurezza urbana, della pubblica incolumità, della convivenza civile, del decoro urbano e dell'igiene pubblica.

Art. 2 - Ambito di applicazione

L'insieme delle misure contenute nel presente regolamento si applica al territorio comunale generalmente inteso, comprensivo del suolo pubblico, del suolo privato soggetto a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, dei parchi e giardini pubblici, dei monumenti o beni di determinato valore artistico, culturale e religioso esistenti su aree pubbliche, dei fabbricati pubblici o privati e relative pertinenze o componenti la cui integrità, stabilità e decoro necessitano di salvaguardia, dei terreni posti a confine con aree pubbliche e private, dei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, degli impianti, strutture e tutto quanto possa essere considerato di uso collettivo nonché delle aree strettamente private allorché divieti, obblighi e limitazioni a carico dei titolari a vario titolo siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica e/o tutela della pubblica incolumità, della convivenza civile, dell'igiene, del decoro urbano della quiete pubblica e tranquillità delle persone oltreché dell'ambiente.

Art. 3 – Direzione, esecuzione e vigilanza del servizio di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco ed è attuato dagli appartenenti al Comando di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ovvero funzionari pubblici che, a norma di legge, siano tenuti a far rispettare ed osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Fatti salvi i casi e i principi contenuti in materia di procedura penale o in altre leggi speciali, gli atti di accertamento in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in futuri provvedimenti emanati in materia di polizia urbana, sono compiuti in conformità a quanto disposto dalla Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, gli organi addetti al controllo, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, accedere a locali soggetti a vigilanza dell'autorità, effettuare rilievi

segnaletici, descrittivi, fotografici e ogni altra operazione tecnica. Al fine di far cessare o evitare il protrarsi di condotte illecite possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

3. All'atto dell'accertamento e della contestazione del fatto illecito, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento vietato e a rimuovere prontamente, se possibile, la causa dell'illecito.

4. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni contenute nel presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o alla rimozione delle opere abusive e tale condotta sia di immediata attuabilità, l'agente accertatore impone tale comportamento

al trasgressore facendone specifica menzione nel verbale di accertamento. Se il soggetto adempie prontamente a quanto disposto, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento; se rifiuta di ottemperarvi, il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive potranno essere attuati, a seguito di provvedimento motivato del funzionario a cui afferisce la materia oggetto di accertamento, da personale del Comune o personale dallo stesso ente delegato, con diritto di rivalersi nei confronti del trasgressore di tutte le spese sostenute.

5. Qualora a seguito della violazione di una disposizione contenuta nel presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o alla rimozione delle opere abusive ma, tale condotta, non sia di immediata attuabilità, copia del rapporto con la prova dell'avvenuta notifica sarà trasmesso all'autorità competente cui afferisce la materia oggetto dell'illecito amministrativo che provvederà poi a notificare al trasgressore/responsabile in solido un provvedimento di diffida in cui saranno indicati i tempi massimi di esecuzione. Se il soggetto ottempera a quanto intimatogli nei termini prescritti, l'organo competente ne farà espressa menzione negli atti; in caso contrario, il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive potranno essere attuati, sempre a seguito di provvedimento motivato del funzionario a cui afferisce la materia oggetto di accertamento da personale del Comune o personale dallo stesso ente delegato, con diritto di rivalersi nei confronti del trasgressore/responsabile in solido di tutte le spese sostenute.

6. Qualora la violazione di una delle disposizioni contenute nel presente regolamento sia posta in

essere da trasgressore assente o irreperibile, il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive potranno essere attuati da personale del Comune o personale dallo

stesso ente delegato, con diritto di rivalersi nei confronti del trasgressore/responsabile in solido di

tutte le spese sostenute in caso di successivo rinvenimento.

Art. 4 - Definizioni

Al fine di perseguire le finalità genericamente indicate nell'articolo 1 del presente regolamento, si offrono le seguenti definizioni:

A) Si intende per pubblica incolumità la salvaguardia dell'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città.

B) Si intende per convivenza civile, decoro urbano e igiene pubblica, l'insieme di comportamenti e attività che, posti in essere dai cittadini e dai soggetti in generale che risiedono, soggiornano o circolano all'interno del territorio comunale, siano in grado di garantire un ordinato vivere comune e il rispetto reciproco nonché di rendere l'ambito urbano dignitoso, pulito e salutare.

C) Si intende per quiete pubblica e tranquillità delle persone, l'ordine e la serenità della vita dei cittadini e dei soggetti in generale che risiedono, soggiornano e circolano all'interno del territorio comunale da garantire e rispettare durante il normale svolgimento di lavori, attività e occupazioni, tenuto conto anche del periodo e dell'orario di esecuzione.

TITOLO II - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 5 Divieti in materia di uso di beni pubblici o di interesse pubblico

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia e fatte salve le attribuzioni e competenze spettanti agli organi dello stato in tema di ordine e sicurezza pubblica, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) salire sopra monumenti, statue, sculture, opere, strutture architettoniche e artistiche pubbliche o comunque facenti parte di manifestazioni o eventi a carattere pubblico nonché salire sopra o scavalcare le eventuali recinzioni poste a loro protezione o delimitazione.

b) arrampicarsi sopra, far ondeggiare o scuotere cancelli, recinzioni, pali, impianti di segnaletica, alberi, transenne e cose simili nonché legarsi e incatenarsi ad essi.

c) salire, sostare o camminare sopra tetti, cornicioni, sponde di ponti, inferriate, spallette di fiumi, torrenti, canali e strutture simili in modo da costituire pericolo per la propria o altrui incolumità.

d) sollevare o aprire chiusini, botole o pozzetti, se non per stretta necessità e senza adottare le opportune cautele per evitare cadute e per garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

e) utilizzare pattini, skateboard, monopattini ed oggetti simili sopra scalinate, muri, panchine, monumenti e quant'altro costituisca arredo urbano o pertinenza di beni pubblici o privati adiacenti le aree pubbliche.

f) forzare, deturpare o danneggiare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'Art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 6 Obblighi e Divieti a carico di proprietari o detentori a vario titolo di fabbricati o strutture simili

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia e fatte salve le attribuzioni e competenze spettanti agli organi dello stato in tema di ordine e sicurezza pubblica, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) collocare sopra davanzali di finestre, balconi, terrazzi e parti simili degli edifici, vasi di fiori, piante o altri oggetti mobili, se non idoneamente e saldamente assicurati con strumenti e sistemi capaci di impedirne la caduta. E' inoltre vietata l'esposizione in qualsiasi modalità della merce innanzi le attività commerciali se non debitamente autorizzata.

b) annaffiare vasi di fiori o piante collocati sopra davanzali di finestre, balconi, terrazzi e pertinenze simili degli edifici nonché effettuare operazioni di lavaggio degli stessi o di loro parti, in modo da determinare il gocciolamento nella strada o nelle parti sottostanti ai fabbricati.

c) gettare, scuotere, battere o spolverare oggetti da terrazze, balconi, altre aperture o sporgenze di fabbricati allorché si affaccino su luoghi pubblici o privati soggetti a pubblico passaggio, in modo da lasciar cadere materiale o arrecare comunque disturbo ai passanti.

d) E' fatto obbligo a tutti i proprietari di fabbricati, muri ed opere di sostegno fronteggianti strade pubbliche, di mantenerli in buono stato di conservazione in osservanza alle disposizioni di legge statali, regionali e comunali.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo comma 1 lettere da a) a c) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'Art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, comma 1 lettera d), che abbia determinato l'intervento del personale della polizia municipale, di tecnici comunali e di operai anche di azienda consortile con impegno di personale, strutture e mezzi per fronteggiare situazioni di pericolo derivanti dallo stato di incuria e scarsa manutenzione di quanto indicato al comma 1 lettera d), ferme restando le sanzioni contenute in leggi statali e regionali, è soggetto al pagamento di una somma di € 100,00 per il primo giorno di intervento ed € 50,00 per ogni giorno successivo di permanenza sul luogo dell'intervento, delle attrezzature comunali.

Art. 7 Bivacco e accattonaggio

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia e fatte salve le attribuzioni e competenze spettanti agli organi dello stato in tema di ordine e sicurezza pubblica, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) mendicare in modo insistente e petulante nonché in modo molesto nei confronti delle persone.

b) praticare l'accattonaggio ove si possa arrecare pregiudizio per la circolazione di pedoni e veicoli nonché in tutte le situazioni che possano arrecare pericolo per se e per gli altri.

c) bivaccare o disporre giacigli in aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio nonché dormire, sedersi e sdraiarsi sopra i monumenti.

d) dormire, sedersi e sdraiarsi per terra, su panchine, muretti, soglie dei fabbricati, scalini, all'interno di anfratti o luoghi analoghi in aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio quando nel caso concreto costituisca pregiudizio agli altri.

e) creare situazioni di disturbo o pericolo per la pubblica incolumità a seguito dello stato di alterazione dovuta ad ubriachezza o all'uso di altre sostanze che alterino l'equilibrio psicofisico del soggetto.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 8 Divieti in materia di giochi su aree pubbliche

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia e fatte salve le attribuzioni e competenze spettanti agli organi dello stato in tema di ordine e sicurezza pubblica, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di giocare al pallone in tutte le forme e modalità nonché compiere giochi individuali o collettivi che per caratteristiche o perché esercitati mediante il lancio di oggetti o l'utilizzo di strumenti e mezzi, risultino capaci di arrecare molestie, disturbo o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, animali e

cose ovvero di danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato. Sono esentati dal presente dispositivo i giochi effettuati nei luoghi a ciò destinati ovvero se compiuti dai bambini, allorché l'utilizzo del pallone, degli oggetti o degli strumenti, tenuto conto anche del peso e della consistenza, sia oggettivamente inoffensivo, inidoneo ad arrecare danni a persone, animali o cose ovvero incapace di creare pregiudizi alla sicurezza pubblica.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 9 Trasporto e sosta con mercanzia in borsoni

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia e fatte salve le attribuzioni e competenze spettanti agli organi dello stato in tema di ordine e sicurezza pubblica, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di trasportare a mano, senza giustificato motivo, mercanzia tenuta in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio ovvero sostare senza giustificato motivo per un tempo prolungato con mercanzia tenuta in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori nello stesso luogo od in aree limitrofe su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico. Ai contravventori del presente divieto, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689 del 24 novembre 1981, si applica in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia e dei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori, come disposto dall'art. 20 della medesima legge.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'Art. 16 comma 1 della Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 10 Fumo, fuochi, sostanze pericolose o di disturbo

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia e fatte salve le attribuzioni e competenze spettanti agli organi dello stato in tema di ordine e sicurezza pubblica, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) allestire barbecue, cuocere alimenti alla griglia, bruciare foglie, sterpi, rami e materiale vario nonché creare qualunque situazione capace di produrre fuoco da cui si origini fumo o caligine tale da creare situazioni di pericolo o disturbo per le persone o cose; sono fatti salvi i casi contemplati e disciplinati da specifica normativa in materia di fuochi.

b) creare combustione di materiale in genere, esplodere petardi o fuochi d'artificio ovvero gettare oggetti accesi in modo da creare oggettive situazioni di pericolo o disturbo per le persone, animali e cose; sono fatti salvi i casi in cui l'esercizio di tali attività sia contemplato in apposita normativa o autorizzato dall'autorità competente.

c) detenere o compiere azioni con materiale liquido, solido o gassoso facilmente

infiammabile ed in quantità superiore rispetto a quella d'uso corrente per fini domestici o per lo svolgimento di attività lavorativa, allorché si creino oggettive situazioni di pericolo di incendio o incendi veri e propri; sono fatte salve tutte le indicazioni contenute nella specifica normativa in materia di prevenzione incendi.

d) utilizzare materiale in grado produrre esalazioni tali da arrecare reali situazioni di disturbo o pericolo per gli altri.

e) lanciare oggetti in generale che creino reali o potenziali situazioni di pericolo nonché utilizzare e diffondere materiale in forma solida, liquida, gassosa, spray o schiuma capace di danneggiare persone, animali o cose, ovvero disturbare le persone, lordarne gli abiti, recare comunque pregiudizio a beni nella loro disponibilità. Durante il periodo carnevalesco, in particolare, è fatto divieto a chiunque di fare utilizzo di oggetti contundenti, utilizzare prodotti schiumogeni di ogni tipo e specie, lanciare sostanze di vario genere (es. uova, farina e cose simili) capaci di imbrattare, molestare o arrecare danno a persone o cose nella loro disponibilità ovvero di sporcare, deturpare o rovinare beni pubblici o privati; sono esclusi da quest'ultimo divieto l'utilizzo di coriandoli e stelle filanti anche se in forma spray.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 11 Divieti in materia di custodia ed accesso degli animali agli arenili e scogliere del territorio comunale

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia e fatte salve le attribuzioni e competenze spettanti agli organi dello stato in tema di ordine e sicurezza pubblica, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) lasciare i propri cani incustoditi o privi di guinzaglio in aree pubbliche o in aree private ad uso pubblico, escluse le aree appositamente dedicate; qualora l'animale possa causare danno o disturbo alle persone, agli altri animali o alle cose ovvero in caso di situazione di rischio per la pubblica incolumità, gli stessi dovranno indossare inoltre apposita museruola.

b) detenere a qualunque titolo animali, di qualsiasi razza e specie, senza adottare tutte le cautele necessarie per evitare che gli stessi possano arrecare danno o disturbo alle persone, agli altri animali o alle cose.

c) Accedere e/o sostare con cani e gatti sugli arenili e scogliere nonché farli immergere nelle acque del mare, dal 01 giugno al 30 settembre. Tale disposizione non si applica ai cani guida di persone ipovedenti ed a quelli addetti al salvataggio nonché alle aree all'uopo attrezzate ai sensi dell'art. 4 Regolamento Regionale 2 febbraio 2021 n. 1 pubblicato sul B.U.R.C. n. 14 del 08/02/2021 di attuazione Legge Regionale 11/04/2019 n. 3.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 12 Divieti in materia di carico, scarico e trasporto

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti

comunali specificatamente adottati in materia e fatte salve le attribuzioni e competenze spettanti agli organi dello stato in tema di ordine e sicurezza pubblica, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) caricare, scaricare e trasportare a mano o con veicoli, senza adottare le dovute precauzioni o protezioni del caso, elementi quali vetri, ferri, pali, bastoni appuntiti e cose simili. Il divieto si applica anche nei casi in cui si effettuino operazioni di carico, scarico e trasporto di materiali voluminosi, pesanti o che per caratteristiche o consistenza siano capaci di determinare concrete situazioni di pericolo o danno per la pubblica incolumità.

b) caricare, scaricare e trasportare in qualunque modo o con qualsiasi mezzo materiale in forma liquida o polverulenta senza adottare gli accorgimenti o gli strumenti necessari per evitarne la dispersione sul suolo e nell'ambiente.

c) effettuare operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse biologiche, stalle e luoghi simili, senza adottare i dovuti strumenti e accorgimenti capaci di evitare la dispersione del materiale raccolto o trasportato ovvero di contenere esalazioni sgradevoli o moleste.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 13 Divieti relativi a particolari attività lavorative

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia e fatte salve le attribuzioni e competenze spettanti agli organi dello stato in tema di ordine e sicurezza pubblica, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) effettuare lavori di pulizia, spolveratura, verniciatura o lubrificazione di vetrine, porte esterne, serrande, cancellate e pertinenze varie dei fabbricati, senza adottare idonei accorgimenti o strumenti di protezione che prevengano possibili molestie o danni a persone e cose ovvero senza provvedere a segnalarli o ad avvisare i passanti. E' facoltà del Comune imporre tali comportamenti quando vetrine, porte esterne, serrande, cancellate e pertinenze varie dei fabbricati risultino eccessivamente sporche o indecorose.

b) effettuare manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio senza essere in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune; le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

c) accatastare, spaccare o segare legna o materiale simile su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, se non espressamente autorizzati.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 14 - Obblighi dei proprietari o detentori a vario titolo di terreni, fabbricati e strutture simili

1. Ferme restando le eventuali disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, ai proprietari o detentori a vario

titolo, per evitare situazioni che possano creare pericolo per la pubblica incolumità, è fatto obbligo di:

a) mantenere ogni fabbricato pubblico o privato, anche se non utilizzato o in stato di abbandono, nonché le relative pertinenze, quali ad esempio giardini, cortili, marciapiedi, portici, terrazzi, balconi, pensiline, persiane, infissi, serrande, tettoie, gronde, ecc. in buono stato di manutenzione, conservazione e pulizia nonché provvedere allo sfalcio di erba e rovi ivi formati.

b) evitare che recinzioni o manufatti vari posti a delimitazione di proprietà private confinanti con aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, presentino sporgenze acuminatae o taglienti oppure siano sovrastate da fili spinati sporgenti.

c) attuare tutti gli accorgimenti necessari per prevenire indebite intrusioni all'interno di terreni o fabbricati pubblici o privati e relative pertinenze nonché scongiurare occupazioni abusive.

d) garantire che recinzioni e strutture simili utilizzate per delimitare le proprietà, siano saldamente assicurate al terreno, siano mantenute in buono stato di conservazione ed integrità e non presentino elementi acuminati, taglienti o comunque dannosi per i passanti.

e) procedere prontamente al taglio di piante, rami o arbusti pericolanti ovvero adottare tutti gli accorgimenti e gli strumenti necessari per scongiurarne l'imminente caduta.

f) realizzare idonee sponde o parapetti a delimitazione e protezione di pozzi, cisterne, fontane e cose simili, nonché provvedere alla chiusura di qualsiasi apertura del suolo in modo da evitare ed impedire la caduta di persone o animali.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 150,00.

TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, DECORO URBANO E IGIENE PUBBLICA

Art. 15 – Divieti in materia di utilizzo di beni pubblici

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) incatenare o agganciare con strumenti vari velocipedi, ciclomotori, motocicli o qualsiasi altro oggetto che possa risultare ingombrante, agli impianti di segnaletica, agli impianti stradali o alle strutture di arredo urbano in genere, fatte salve le strutture all'uopo predisposte.

b) collocare lungo le strade e piazze pubbliche, monumenti, targhe, lapidi ed insegne commemorative senza essere in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal settore o dai settori comunali competenti.

c) rimuovere, coprire, imbrattare o danneggiare le lastre commemorative, le targhe o manufatti simili identificativi dei nomi delle strade o piazze ovvero collocate a descrizione o rappresentazione di qualunque bene od oggetto di pubblico interesse allorché siano presenti nelle facciate esterne di fabbricati pubblici o privati.

d) esporre ed appendere la merce alle porte esterne degli esercizi di vicinato e di artigianato,

prospicienti piazze e strade pubbliche.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 1 lettere a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 1 lettere c) e d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 150,00.

Art. 16 – Divieti in materia di pubblicità e volantinaggio

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) collocare sopra i veicoli in sosta ovvero sulle soglie di fabbricati adiacenti aree pubbliche, se non all'interno di appositi contenitori, volantini, fogli e materiale pubblicitario o promozionale in genere, fatte salve deroghe contemplate e consentite dalla legge e previo rilascio specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente; la distribuzione di tale materiale è comunque sempre vietata e dunque sospesa, allorché si determini lordura del suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio ovvero situazioni di disturbo per le persone o per la circolazione stradale.

b) anche se autorizzati, esporre, distribuire, vendere o affiggere volantini, scritti, disegni, manifesti e stampati in generale contrari al decoro e alla decenza pubblica ovvero capaci di offendere l'onore, il decoro e la reputazione delle persone.

c) posizionare manufatti, anche se collocati su ruote (es. vele) di tipo propagandistico o promozionale se non espressamente autorizzati dall'autorità competente.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 150,00.

Art. 17 – Esposizione di panni e tappeti

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di stendere o esporre ad asciugare all'aperto panni, biancheria, tappeti, tessuti indumenti e cose simili da finestre, balconi, terrazze o comunque nelle facciate dei fabbricati in genere qualora si affaccino su aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 18 Concimazione di orti, giardini e luoghi simili - detenzione animali da cortile.

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di svolgere interventi di concimazione degli orti, dei giardini e luoghi simili con letame, preparati chimici o sostanze organiche all'interno o in prossimità dell'abitato, senza utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il diffondersi di esalazioni sgradevoli e moleste; in particolare, i preparati chimici o le sostanze organiche dovranno essere inodori mentre l'utilizzo del letame dovrà avvenire evitando qualunque stoccaggio e provvedendo al tempestivo interrimento.

2. E' altresì fatto divieto di allevare, detenere animali da cortile (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: pollame, conigli, bovini, ovini, equini ecc. ecc.) all'interno del perimetro del centro urbano. Nelle altre zone del territorio comunale è consentito l'allevamento e la detenzione di animali da cortile nel rispetto di una distanza minima di metri 100 dalla più vicina residenza per civile abitazione.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 19 - Uso improprio dello stemma o logo del Comune di Agropoli

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di utilizzare senza autorizzazione ovvero fare uso in modo improprio dello stemma, del logo o di qualsiasi altra insegna distintiva del Comune di Agropoli.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 20 – Danneggiamento e imbrattamento

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) imbrattare, anche con scritte, disegni e affissioni, danneggiare, deturpare o comunque diminuire la funzionalità di edifici pubblici o privati e relative pertinenze, recinzioni, monumenti e beni artistici, ponti, veicoli pubblici o soggetti al pubblico utilizzo, arredi urbani e in ogni caso qualunque manufatto di pubblico utilizzo o di pubblica utilità; è viceversa permesso realizzare scritte e disegni ovvero affiggere manifesti o volantini su muri, nei casi e con le modalità indicate nella legge ovvero se previamente autorizzati da specifico atto rilasciato dall'autorità o da soggetto competente.

b) imbrattare, anche con vernice, scritte e disegni, danneggiare, deturpare o comunque diminuire la funzionalità della pavimentazione o del manto stradale di piazze e strade pubbliche o private soggette a pubblico passaggio; è viceversa consentito verniciare ovvero

realizzare scritte e disegni se previamente autorizzati da specifico atto rilasciato dall'autorità o da soggetto competente.

c) imbrattare con vernice, scritte, disegni o cose simili nonché apporre manifesti, striscioni, fotografie, volantini, scritti e disegni in generale su muri, lampioni, pali, recinzioni e qualsivoglia elemento che si caratterizzi di arredo urbano, salvo che non espressamente autorizzato dall'autorità competente.

d) sporcare o lordare il suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio nello svolgersi di qualsiasi lavoro o attività, fatti salvi i casi in cui ciò sia temporaneamente consentito da specifico provvedimento rilasciato dall'autorità competente che ne disciplini e specifichi le modalità e fermo restando che in tale caso dovrà comunque essere ripristinato lo stato dei luoghi originario.

e) rimuovere o spostare i contenitori disposti per la raccolta dei rifiuti urbani nonché lordarli, imbrattarli, manometterli ovvero pregiudicarne in qualsiasi modo la funzionalità o estetica

f) gettare a terra cose in modo da sporcare il suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio ovvero spargere o disperdere rilevanti quantità di materiale solido, liquido o pulverulento su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, nei corsi e specchi d'acqua, nelle condotte utilizzate per la raccolta delle acque meteoriche, nelle condutture fognarie o riservate a pubblici servizi, fatti salvi i casi in cui ciò sia consentito o autorizzato da specifico provvedimento rilasciato dall'autorità competente.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; ai sensi dell'art.16, comma 1 della Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 150,00.

Art. 21 – Atti contrari alla pubblica decenza

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) effettuare evidenti e inopportune operazioni di lavaggio della propria persona, di animali o di qualunque oggetto, presso fontane o vasche pubbliche ovvero fare uso improprio delle stesse.

b) entrare o immergersi anche parzialmente nelle fontane o vasche pubbliche nonché gettarvi volontariamente o immergervi qualsiasi oggetto.

c) circolare e sostare in costume da bagno o a torso nudo nelle strade e piazze cittadine nonché in luoghi pubblici, esercizi pubblici, mezzi pubblici, escluse le aree destinate alla balneazione o strettamente attigue.

d) soddisfare esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati nonché provvedere ad atti di pulizia personale, fatti salvi i casi in cui si configurino gli estremi di un reato

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 22 – Cura degli animali

1. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti

comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

- a) detenere a qualunque titolo animali, di qualsiasi razza e specie, senza adottare tutte le cautele necessarie per evitare sporcizia, odori nauseabondi o qualsiasi altro pregiudizio alla pubblica igiene e al pubblico decoro.
- b) far bere gli animali direttamente dagli erogatori delle fontane o all'interno di vasche pubbliche.
- c) lasciare qualunque tipo di alimento destinato al consumo di animali, anche se all'interno di contenitori, su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, fatti salvi i casi espressamente contemplati e disciplinati dalla normativa.
- d) circolare in aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio con cani al seguito o con altri animali, ad esempio cavalli, omettendo di raccoglierne o rimuoverne le deiezioni nonché senza avere al seguito idonei strumenti per la raccolta o la rimozione.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 1 lettere a), b), c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 1 lettera d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 150,00.

Art. 23- Ulteriori obblighi dei proprietari e detentori a vario titolo di terreni, fabbricati e strutture simili

1. Ferme restando le eventuali disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, ai proprietari o comunque detentori a vario titolo è fatto obbligo di:

- a) allorché trattasi di terreni a confine con abitazioni, strade, marciapiedi, aree e giardini pubblici, provvedere alla pulizia periodica da vegetazione folta e spontanea, provvedere secondo le disposizioni di legge alla rimozione e smaltimento di eventuali rifiuti di varia natura posti all'interno, provvedere alla manutenzione delle recinzioni esistenti nonché mantenere il fronte libero da siepi, rovi ed erbacce.
- b) fatti salvi i casi di assenza di rete fognaria o di impossibilità tecnica ad allacciarsi alla stessa, assicurare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda, dei pluviali, delle condutture e simili nonché degli scarichi esterni degli impianti di condizionamento presenti sopra ogni fabbricato pubblico o privato, in modo da evitare che l'acqua si riversi direttamente o indirettamente sul suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio.
- c) provvedere alla ordinaria pulizia e allo spurgo di fosse biologiche e simili nei casi in cui ne sia ancora consentita o autorizzata la presenza ovvero in tutti i casi risulti necessario.
- d) affiggere nel luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, una targa identificativa delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore del condominio stesso ovvero, in mancanza dell'amministratore, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore (art.1129 C.C.). La targa deve essere inferiore o pari ad un quarto di metro quadrato e, trattandosi di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico e culturale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
- e) mantenere in dignitoso stato di manutenzione e conservazione le facciate di ogni edificio

pubblico o privato.

f) curare la pulizia di portici, scale, anditi, marciapiedi e ogni altra pertinenza di fabbricato pubblico o privato ad uso pubblico nonché tenerli sgombri da rifiuti in generale o materiale che possa ostacolarne il normale uso o sia causa di disturbo ai passanti.

g) garantire che tutto quanto costituisca arredo di fabbricato pubblico o privato, quali insegne, bacheche, tende, nicchie, luci ed illuminazione varia, bandiere e cose simili, sia mantenuto in condizioni di piena efficienza, pulizia e integrità allorché si prospettino e siano visibili da luoghi pubblici o privati soggetti a pubblico passaggio. Qualora la messa in opera di tali complementi sia stata assoggettata al rilascio di specifica autorizzazione, la non ottemperanza a tali comportamenti determina l'automatica cessazione del titolo.

h) assicurare la pulizia e l'idonea manutenzione delle vetrine, degli accessi, delle scale e dei marciapiedi di complemento a fabbricati pubblici o privati nei quali siano presenti fondi o esercizi commerciali; le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate senza arrecare pericolo o intralcio ai passanti.

i) assicurare che ogni fabbricato pubblico o privato esponga all'esterno e abbia in buono stato di conservazione le targhe, le piastre o quant'altro indichi e raffiguri il numero civico di riferimento ovvero in caso contrario ne provveda alla installazione, ripristino o sostituzione.

j) conservare e mantenere in buono stato le lastre commemorative, le targhe o manufatti simili identificativi dei nomi delle strade o piazze ovvero collocate a descrizione o rappresentazione di qualunque bene od oggetto di pubblico interesse allorché siano presenti nelle facciate esterne di fabbricati pubblici o privati.

2. L'Amministrazione comunale, nel rispetto di eventuali disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali e compatibilmente con la struttura di ogni fabbricato pubblico o privato, si riserva la facoltà di potervi apporre impianti di illuminazione, targhe o cartelli per la denominazione di strade o piazze, segnaletica stradale o altri oggetti di pubblica utilità.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 1 lettere a)-b)-c)-d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 1 lettere e)-f)-g)-h)-i)-j) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 150,00.

Art. 24 – Disciplina dei comportamenti nei parchi, giardini, spazi verdi e aree pubbliche

1. Ferme restando le eventuali disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei Regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) transitare o sostare con veicoli all'interno di aiuole, prati, parchi, giardini e aree verdi che non siano destinate alla circolazione.

b) calpestare le aiuole.

c) scuotere gli alberi, appendersi ai rami, collocarvi oggetti, piantarvi o attaccarvi volantini o fogli in generale all'interno di aiuole, prati, parchi, giardini e aree verdi pubbliche.

d) esercitare il campeggio oppure dimorare in tende o ripari di fortuna all'interno di aiuole, prati, parchi, giardini e aree verdi pubbliche. All'accertamento del fatto si provvederà ad

allontanare i trasgressori.

e) molestare la fauna presente.

f) danneggiare le siepi ovvero asportare piantagioni e/o vegetazione in generale da aiuole, parchi, giardini, spazi verdi ed aree pubbliche.

g) disseminare rifiuti di qualsiasi genere all'interno di aiuole, parchi, giardini e spazi verdi pubblici.

h) utilizzare in modo improprio, danneggiare, deturpare o imbrattare le attrezzature, gli impianti, le recinzioni e tutto quanto sia di complemento di aiuole, parchi, giardini, spazi verdi ed aree pubbliche.

i) utilizzare in modo improprio, danneggiare, deturpare o imbrattare le attrezzature collocate all'interno di parchi, giardini, spazi verdi ed aree pubbliche destinate ad esercizi ginnici o al gioco dei bambini ovvero non rispettare quanto indicato negli appositi cartelli di utilizzo.

2. I divieti di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di aree verdi pubbliche insistenti su aiuole spartitraffico, aiuole al centro di rotatorie stradali, isole salvagente e simili.

3. E' possibile svolgere attività di noleggio biciclette, ciclo-carrozzelle, veicoli a pedali nonché l'esercizio di intrattenimento con giostre, strutture in gomma e giochi vari destinati al divertimento dei bambini all'interno di specifici spazi presenti in parchi ed aree pubbliche qualora si sia in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge e previa specifica concessione rilasciata dall'autorità competente.

4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 1 lettere a)-b)-c)-d)-e) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad € 50,00.

5. Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 1 lettere f)-g)-h)-i) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad € 150,00.

Art. 25 - Disposizioni in materia di contrasto alla prostituzione

1. Fatti salvi i casi in cui si configurino gli estremi di un reato o di un illecito amministrativo espressamente contemplato in leggi statali, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) assumere atteggiamenti e modalità di comportamento tali da manifestare inequivocabilmente l'intendimento di offrire prestazioni sessuali a pagamento nei luoghi pubblici o privati soggetti a pubblico passaggio.

b) adottare le seguenti condotte alla guida di veicoli allorché si giunga in prossimità o in corrispondenza di un soggetto intento ad assumere atteggiamenti e modalità di comportamento tali da manifestare inequivocabilmente l'intendimento di offrire prestazioni sessuali a pagamento: procedere a passo d'uomo o ad una velocità tale da creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione stradale, eseguire brusche frenate o rallentamenti improvvisi ovvero effettuare qualsiasi manovra di accostamento o fermata, anche dichiaratamente per chiedere solo informazioni. I comportamenti sono vietati anche quando siano finalizzati a far salire o lasciare scendere dal veicolo che si conduce i soggetti sopra rappresentati.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 26 - Divieto di consumare bevande alcoliche o in contenitori di vetro

1. Fatti salvi i casi in cui si configurino gli estremi di un reato o di un illecito amministrativo espressamente contemplato in leggi statali, regionali, regolamenti comunali o provvedimenti adottati *ad hoc* dall'autorità competente, al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, è fatto divieto a chiunque di consumare bevande alcoliche in contenitori di vetro su aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, escluse le superfici di somministrazione autorizzate.
2. Il periodo e le aree poste all'interno del territorio comunale in cui vige tale divieto sono individuate con delibera della Giunta comunale.
3. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento vietato.
4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad € 150,00.

Art. 27 - Nettezza del suolo e dell'abitato - conferimento di rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. E' competenza del Sindaco disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenute nelle vigenti disposizioni sulla raccolta e smaltimento dei

rifiuti urbani ed assimilati e le raccolte differenziate" e le disposizioni di dettaglio adottate dai competenti Organi del Comune.

6. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:

a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini o attrezzature similari, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;

b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti;

c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;

d) imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti;

e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;

f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle stabilite dal presente Regolamento o dalle vigenti disposizioni inerenti;

g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;

h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;

i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 100 a 500

8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5)

6) soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50 a € 500

TITOLO IV - QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Art. 28- Divieti in materia di rumori e disciplina degli artisti di strada

1. Ferme restando le eventuali disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) produrre vibrazioni o rumori, dovuti ad esempio all'utilizzo di elettrodomestici in genere, apparecchiature elettroniche e meccaniche che, percepiti dall'interno di unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono originati, sono tali da superare la normale tollerabilità. Il divieto sussiste ad ogni modo tutti i giorni dalle ore 23.00 alle ore 07.30 del giorno successivo.

b) utilizzare apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione o riproduzione sonora nonché cantare o suonare strumenti musicali ad un volume tale che, percepiti dall'interno di unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono originati, sono tali da superare la normale tollerabilità. L'uso degli strumenti musicali all'interno di fabbricati residenziali o in prossimità degli stessi è comunque vietato tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 08.00 del giorno successivo quando il livello sonoro è chiaramente percepibile.

c) svolgere attività musicali o comunque produrre o diffondere musica ad un livello tale da superare la normale tollerabilità. Tale disposizione si applica in generale anche ai casi in cui la musica sia prodotta all'interno o all'esterno di locali pubblici o privati nonché durante pubblici spettacoli.

d) produrre vibrazioni o rumori con macchinari a motore o di qualsivoglia genere installato su fabbricato pubblico o privato e relative pertinenze, in modo da superare la normale tollerabilità.

e) suonare le campane nei centri abitati tutti i giorni dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, fatto salvo il caso di annuncio di quelle funzioni religiose che rientrano nell'ordinario comune.

2. Sono da considerare artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, danzatori, giocolieri, madonnari, mimi, musicisti, cantanti, ritrattisti e i saltimbanchi. Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito sul territorio comunale solo previa autorizzazione del Settore Turismo e Spettacolo, e qualora non vengano realizzati elementi occupanti il suolo pubblico per lo svolgimento della rappresentazione, non necessita del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. Per i musicisti di strada, i mimi e i cantanti è sufficiente la semplice comunicazione al Comando Polizia Municipale sul principio del silenzio/assenso, è sempre autorizzato salvo diversa disposizione anche in deroga ai limiti di orario previsti per le altre attività rumorose. Tale eventuale deroga, vige unicamente nel periodo dal 01 luglio al 31 agosto. La distanza minima fra loro è di 50 metri, secondo l'ordine di arrivo. È comunque sempre vietato esibirsi sulla carreggiata stradale, nelle immediate adiacenze di luoghi di cura, case di riposo e scuole, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica, luoghi di culto, in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose, intrattenere il pubblico con

esercizi che utilizzano fuoco o liquidi infiammabili e comunque in tutti i casi in cui gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale e/o altre forze di polizia lo ritengano opportuno per valutazioni in ordine alla libera fruizione degli spazi ed aree pubbliche che risulta compromessa dalla esibizione degli artisti di strada.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 29 - Divieti in materia di attività lavorative rumorose

1. Ferme restando le eventuali disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:

a) svolgere all'interno e all'esterno di fabbricati, negli spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, lavori edili, lavori di giardinaggio, lavori agricoli, operazioni di trasloco o comunque attività lavorative in generale, senza adottare gli accorgimenti o gli strumenti necessari per contenere e limitare le emissioni rumorose ed in modo tale da superare la normale tollerabilità. Fatte salve le situazioni di emergenza, i casi in cui ciò sia espressamente disciplinato in un provvedimento autorizzativo oppure contenuto in una specifica normativa ovvero in caso di determinate deroghe accordate dall'autorità competente, i soggetti che svolgono tali attività devono ad ogni modo rispettare i seguenti orari: nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sono escluse dal rispetto di tali orari le attività di carico e scarico merce svolte a favore di attività commerciali e il servizio pubblico di igiene urbana, fermo restando l'obbligo di contenere e limitare le emissioni rumorose in modo tale da non superare la normale tollerabilità.

b) far funzionare motori o apparecchiature simili all'interno o nello svolgimento di attività commerciali e artigianali in modo tale da superare la normale tollerabilità.

c) nel periodo dal 01 giugno al 15 settembre, i limiti di orario da osservare per le attività lavorative rumorose, indicati alle precedenti lettere a) e b), sono i seguenti: nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 30 - Rumori prodotti da animali

1. Ferme restando le eventuali disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di detenere all'interno di abitazioni, fondi, stabilimenti, esercizi commerciali e luoghi simili ovvero all'esterno in cortili, giardini, terreni e luoghi simili, cani o animali di qualsiasi razza e specie, senza assumere tutti gli accorgimenti necessari affinché nelle ore notturne o alle prime ore del mattino i latrati, i mugolii o comunque i

versi in generale, non superino la normale tollerabilità. All'accertamento del fatto si dovrà diffidare formalmente il proprietario o detentore a vario titolo affinché ponga in essere tutte le condizioni necessarie per evitare che l'animale arrechi ulteriore disturbo; qualora il trasgressore non rispetti la diffida, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Art. 31- Carovane di nomadi

1. Ferme restando le eventuali disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di stazionare con veicoli o mezzi simili da parte di carovane di nomadi o girovaghi se non nei luoghi e con le modalità autorizzate dall'autorità comunale.
2. chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

TITOLO V - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 32 - Comportamenti vietati e obblighi dei concessionari

1. Ai titolari di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, oltre al rispetto delle specifiche prescrizioni in esse contenute, è fatto divieto di esercitare o svolgere attività che possano arrecare pericolo o danni a persone, animali e cose ovvero determinare evidenti situazioni di pregiudizio per la sicurezza urbana, la pubblica incolumità, la convivenza civile, il decoro urbano e l'igiene pubblica.
- 2 Ferme restando indicazioni difformi contenute in leggi statali, regionali e nel regolamento comunale specificatamente adottato in materia, al titolare della concessione per l'occupazione di suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio o a chi comunque esercita una attività per effetto di tale atto, è fatto divieto di:
 - a) danneggiare, lordare o imbrattare con qualsiasi materiale o sostanza il suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio nonché comprometterne l'integrità e l'estetica in modo permanente; la disposizione si applica anche ai casi in cui le sostanze siano disperse dai veicoli a motore o da macchinari ingenerale.
 - b) conficcare pali, paletti parapetonali o cose simili nel suolo, fatti salvi i casi in cui l'attività sia specificamente autorizzata dall'autorità competente.
 - c) intralciare la circolazione in generale ovvero ostacolare gli accessi ai fabbricati, agli esercizi commerciali, ai passi carrai e i passaggi pedonali se non previsto nel titolo autorizzativo.
- 3 Ferme restando indicazioni difformi contenute in leggi statali, regionali e nel regolamento comunale specificatamente adottato in materia, al titolare della concessione per

l'occupazione di suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio o a chi comunque esercita una attività per effetto di tale atto, è fatto obbligo di:

- a) provvedere costantemente a mantenere l'area concessa pulita e ordinata
- b) curare e garantire nel tempo la stabilità, l'integrità, l'efficienza e il decoro delle strutture o cose che caratterizzano l'occupazione, specialmente se a carattere permanente.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 150,00.

Art. 32 bis – Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di polizia urbana ponga in essere condotte tali da impedire anche l'accessibilità e la fruizione da parte della collettività degli spazi pubblici, delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze è punito con le sanzioni previste dagli articoli 9 e 10 del D.L. n. 17/2017 convertito in L. n. 48/2017 così come modificato dal D.L. 113/2018 convertito in L. n.132/2018 (pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e, in materia di commercio su aree pubbliche dall'art. 147 comma 3 Legge Regione Campania n.7 del 21/04/2020, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma e di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 32 ter – Misure a tutela del decoro di particolari luoghi. Individuazione aree di cui all'art. 9 c. 3 del D.L.14/2017 così come modificato dall'art. 21 D.L. 113/2018

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3, dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in L. n. 48/2017 ed all'art.21 del D.L.113/2018 convertito, con modificazioni, in L. n. 132/2018, le aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici, siti culturali, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sopra citato e richiamato nell'articolo che precede sono individuate nell'allegato elenco (All. "A") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente articolo.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 potrà essere successivamente modificata e/o integrata con atto della Giunta Comunale.

TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 33 – Sanzioni

1. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale o amministrativo, ai sensi della Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, chiunque viola le norme contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Ai trasgressori alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione in misura ridotta indicata dai singoli articoli nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689 del 24/11/1981.
3. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino o alla rimozione delle opere abusive, si procederà con le modalità indicate nell'art. 3 commi 4, 5 e 6.
4. Ai sensi degli Artt.13 e 20 della Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, all'accertamento del fatto illecito può conseguire il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

Art. 34 - Scritti difensivi e ordinanza-ingiunzione

1 Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono presentare scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni all'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e per l'emanazione della successiva ordinanza - ingiunzione individuata nella figura del Segretario Generale dell'Ente ad eccezione delle ipotesi sanzionatorie previste dall'art. 32 bis ultimo comma del presente regolamento per le quali l'Autorità Amministrativa competente a ricevere scritti difensivi ed emettere ordinanza - ingiunzione è il Sindaco del Comune di Agropoli. I proventi e le spese sono destinati al Comune.

Art. 35 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni contenute nella L. n. 689 del 24/11/1981.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Rinvii ad altri regolamenti comunali

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, per quanto non in contrasto, integrano le disposizioni contenute in altri regolamenti

comunali e/o ordinanze sindacali.

Art. 37 – Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga il precedente ed ogni altra disposizione contenuta in regolamenti e ordinanze comunali palesemente incompatibili ed in contrasto.

Art. 38 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana diventa esecutivo trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

ALLEGATO "A"

- 1)Piazza V. Veneto;
- 2)Corso Garibaldi;
- 3)Via F. Patella;
- 4) Piazza della Mercanzia;
- 5)Area Portuale;
- 6)Centro Storico;
- 7)Piazza della Repubblica;
- 8)Piazza dei Caduti di Nassirya;
- 9)Area parcheggio Landolfi;
- 10)Piazza Caruccio;
- 11)Lungomare San Marco;
- 12)Via Risorgimento;
- 13)Piazza Gallo;
- 14)Via Piave;
- 15) Via Pio X;
- 16)Via A. De Gasperi;
- 17)Via Taverne;
- 18)Via S. D'Acquisto;
- 19)Contrada Marrota;
- 20)Via S. Pertini;
- 21)Via Fontana Saracena;
- 22)Via Mattine incrocio Via Strada Provinciale per Giungano;
- 23) Via A. Moro;
- 24) Via Romanelli;
- 25)Via Madonna Del Carmine;
- 26)Piazza Mons. Merola.

Il Presidente introduce il decimo punto all'ordine del giorno: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA"

Il Presidente del Consiglio invita a votare l'allegato emendamento proposto dal Comandante Cauceglia contenente la modifica dell'art. 11 del Regolamento:

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

Votanti: 15;

Favorevoli: 15;

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

Accoglie l'emendamento all'art. 11 proposto dal Comandante Cauceglia.

Il Presidente del Consiglio invita a votare la proposta trascritta al decimo punto all'ordine del giorno così come modificata dall'accoglimento dell'emendamento di modifica dell'art. 11 del Regolamento:

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

Votanti: 15;

Favorevoli: 15;

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

Delibera

E' approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

Il Presidente del Consiglio ringrazia il Comandante Cauceglia per l'impegno profuso nella stesura di un Regolamento da Egli fortemente caldeggiato.

IL PRESIDENTE
f.to (Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott.Giuseppe Di Filippo)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 19/07/2021

IL MESSO COMUNALE

F.to D'Apolito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 19.07.2021

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo